



COMUNE DI LIPOMO
PROVINCIA DI COMO - REGIONE LOMBARDIA
Uff. Segreteria

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIPOMO (COMO) E LA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE "SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO, PARITARIA"**

Il **Comune di Lipomo**, con sede in Lipomo (Co) - Via Cantaluppi n. 294 (C.F. e P.I. 00533010138), qui rappresentato dal Responsabile dei Servizi Scolastici, Chiara Terzaghi, nata a Como (CO) il 29/08/1971, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto decreto di nomina n. 17 del 29/09/2010,

e

la **Scuola dell'Infanzia, paritaria Lipomo - Società Cooperativa Sociale**, d'ora in poi denominata "Ente gestore" con sede in Lipomo (Co), Via Don Ramiro Bianchi.n. 33 (C.F e P.I. 00736330135), qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Mulazzi Cappi Ivan, nato a Como (CO) il 09/09/1976, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2011;

PREMESSO CHE:

- la Famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione da parte delle istituzioni pubbliche e private per esercitare la funzione educativa;
- la Legge 18 marzo 1968, n. 444, approvando l'ordinamento della Scuola Materna statale, ha legittimato l'attività delle Scuole di altro tipo, già preesistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- le Scuole d'Infanzia, paritarie, nel sistema nazionale unico di istruzione, in sintonia con i principi costituzionali, svolgono una funzione educativa-didattica e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo Statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);
- queste Scuole hanno finalità sociali e di pubblico servizio, non hanno fini di lucro, hanno autonomia statutaria, didattica ed educativa, e la loro funzione è assicurata dalla parità riconosciuta con L. 62/2000 nel sistema nazionale unico di istruzione;
- La Regione Lombardia con Legge 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. In particolare:

Art. 2 (Finalità e principi)

3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

Art. 7 ter (Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)

1. La Regione in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

- gli interventi finanziari pubblici devono mirare alla parità di trattamento degli utenti delle eventuali diverse Scuole, statali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- nel Comune di Lipomo l'importante servizio della Scuola d'Infanzia è assicurato unicamente dalla "Scuola paritaria dell'Infanzia Lipomo, Società Cooperativa sociale", presso lo stabile di proprietà comunale sito in via Don Ramiro Bianchi 33, che svolge quindi una funzione indispensabile, tale da rendere necessario l'intervento pubblico di sostegno;
- la stessa ha ottenuto lo status di parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000 con decreto n. 488/2436 del 28/02/2011 facendo quindi legittimamente parte del sistema unico-scolastico nazionale di istruzione;
- il contributo finanziario previsto dalla Regione Lombardia è distinto e integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o derivante da convenzione;
- la "Scuola d'Infanzia Lipomo" è aperta a tutti i bambini in età prescolare primaria, con priorità per quelli residenti nel Comune di Lipomo;
- l'attività della Scuola deve essere condotta secondo i principi di una sana e corretta gestione economica e patrimoniale, e la sua peculiare funzione educativa deve essere di stimolo per favorire momenti di aggregazione sociale ed occasioni di coinvolgimento di soggetti, privati e non, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto della Cooperativa sociale;
- le parti improntano i loro rapporti a principi di collaborazione nella salvaguardia dell'interesse pubblico che sottende la stipula della presente Convenzione;
- la presente Convenzione regola esclusivamente i rapporti fra le parti ai fini della gestione dell'attività amministrativa, rinviando ad altre specifiche convenzioni interventi di altra natura.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, formulano, stipulano e sottoscrivono la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 Il Comune di Lipomo si impegna, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2018, ad erogare all'Ente gestore un contributo annuo, finalizzato alla partecipazione ai costi di gestione della "Scuola d'Infanzia paritaria Lipomo" ed al conseguente contenimento del contributo delle rette a carico delle famiglie.

2.2 Come stabilito nella precedente convenzione sottoscritta per il periodo 01/09/2014 - 31/08/2016 il contributo annuo pro bambino è stabilito in Euro 670,10= per il n. di bambini residenti iscritti alla data del 1° ottobre di ciascun anno scolastico.

Il gestore si impegna a comunicare il n. di bambini residenti iscritti entro il 1° ottobre di ciascun anno.

2.3 Il contributo così determinato sarà annualmente adeguato secondo l'indice ISTAT rilevato al mese di luglio di ogni anno successivo.

2.4 A partire dall'a.s 2016/2017 il contributo stabilito ai sensi del precedente comma 2.2 potrà essere eventualmente rideterminato, in aumento o in diminuzione, qualora i finanziamenti statali e/o regionali destinati alla Scuola subissero, rispettivamente, una riduzione o, al contrario, un incremento pari almeno al 10% degli stanziamenti previsti per l'anno scolastico 2015/2016.

2.5 Il contributo annuo, determinato secondo i criteri indicati al precedente verrà erogato, a partire dal corrente anno scolastico con le seguenti modalità:

- I 3/12 entro il mese di marzo
- Saldo entro il 31 dicembre di ciascun anno (previo conguaglio delle spese di funzionamento sostenute dal Comune di Lipomo)

2.6 Detto contributo è esclusivamente finalizzato al finanziamento delle spese di gestione ordinaria così individuate:

- Utenze telefoniche, gas metano, servizio idrico integrato;
- Cancelleria e stampati;
- Premi assicurativi, quote associative, imposte e tasse;
- Spese per la refezione;
- Spese per il personale dipendente comprensivo di oneri fissi;
- Acquisti di prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'immobile;

- Spese per incombenze di natura amministrativa e fiscale legate agli adempimenti legislativi.

2.7 Il Comune di Lipomo si impegna altresì ad integrare la quota di contribuzione degli utenti aventi diritto all'accesso agevolato al servizio e a corrispondere integralmente la quota di contributo della famiglia (ex retta di frequenza) dei soggetti esenti, incluso il pagamento dei buoni pasto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo specifico regolamento comunale.

Tale integrazione verrà corrisposta mensilmente all'Ente Gestore.

2.8 Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili, il Comune, laddove ritenuto conveniente, si impegna:

a) a sostenere le spese di copertura del personale assistente-educativo a supporto del progetto didattico personalizzato condiviso con il servizio sociale comunale;

b) ad integrare il contributo annuo con una quota, il cui importo dovrà essere oggetto di apposita intesa con il Comune stesso, la Scuola, l'ASL territoriale e la Famiglia, finalizzata a sostenere un progetto educativo-didattico, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli organismi preposti a definire l'intervento (UONPIA), che non richieda l'intervento di personale socio-assistenziale, ma di sostegno.

Art. 3

3.1 L'Ente gestore si impegna a garantire per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2018, il regolare funzionamento della Scuola dell'infanzia paritaria, ed in particolare:

A. ad operare, nell'autonomia della propria identità e dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici vigenti, assumendosi in proprio la gestione diretta dei corsi e della refezione scolastica e di altre iniziative idonee al raggiungimento dei fini educativi e didattici;

B. ad accogliere indistintamente e senza discriminazioni tutti i bambini di ambo i sessi, purché in età di ammissione alla Scuola d'Infanzia e alla sezione primavera secondo le norme vigenti e dando priorità ai residenti;

C. a costituire sezioni della scuola dell'infanzia nel rispetto delle normative vigenti;

D. a trasmettere al Comune, entro il 15 di ottobre il calendario di apertura, gli orari di funzionamento e l'elenco degli alunni iscritti residenti in Lipomo;

E. ad assicurare un orario di apertura e funzionamento che tenuto conto delle esigenze delle famiglie riscontri le normative vigenti;

F. ad assicurare una corretta alimentazione in base anche alle tabelle dietetiche stabilite dalla normativa vigente;

G. a stipulare apposita polizza di assicurazione per il tipo di servizio svolto;

H. a introitare il contributo regionale finalizzato al contenimento del contributo (ex rette) a carico delle famiglie;

I. ad assicurare lo svolgimento delle attività educative-didattiche e di assistenza mediante l'assunzione diretta di

personale in possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni in numero sufficiente a garantire un servizio di qualità nel rispetto dei parametri previsti dalle normative vigenti;
L. ad applicare il Contratto Nazionale di Lavoro - FISM per il personale dipendente;
M. ad assicurare una formazione ed aggiornamento permanente ai propri operatori secondo le disposizioni vigenti nel tempo;
N. a costituire Organi di partecipazione per la rappresentanza dei Genitori nel rispetto di quanto previsto dalla L.62/2000;
O. a trasmettere, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, al Comune di Lipomo i bilanci consuntivo e preventivo entro il termine di 15 gg. dall'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea della Cooperativa;
P. a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'edificio, intendendosi quella straordinaria a carico del Comune di Lipomo;
Q. a trasmettere una situazione contabile infrannuale, tenendo conto dei tempi fissati dalla normativa fiscale per gli aggiornamenti contabili.

Art. 4

4.1 Per sviluppare una consultazione permanente ed accertare il rispetto delle clausole della presente convenzione viene costituita una Commissione Paritetica composta da n. 3 rappresentanti del Comune di Lipomo, n.2 rappresentanti dell'Ente gestore e n. 1 rappresentante dei Genitori, precisamente:

- il Sindaco o suo delegato e n. 2 Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio stesso;
- il Presidente dell'Ente gestore o suo delegato e n. 1 rappresentante dell'Ente gestore nominati in seno al Consiglio di Amministrazione dello stesso;
- n. 1 rappresentante dei Genitori dei Bambini della scuola dell'infanzia paritaria, nominati dai genitori, non facenti parte del CDA.

Art. 5

5.1 La Commissione Paritetica di cui al precedente art. 4 ha il compito:

a) di formulare proposte in merito a:

- contributi per la frequenza (ex rette) da parte delle famiglie;
- numero delle sezioni nel rispetto delle normative;
- modalità e periodo delle iscrizioni ove non già definito da norme e leggi;

b) di esaminare il bilancio e il rendiconto annuale al fine di esercitare il controllo sull'applicazione della presente convenzione.

c) di valutare l'opportunità della concessione di eventuali contributi straordinari finalizzati a specifiche esigenze didattiche dell'istituzione scolastica.

5.2 Le proposte della Commissione Paritetica, verbalizzate a cura della stessa, deliberate a maggioranza, dovranno essere portate a conoscenza, mediante la trasmissione di copia del

relativo verbale, dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.

5.3 La Giunta Comunale esaminerà le proposte della Commissione Paritetica adottando, laddove ritenuto opportuno, i provvedimenti del caso.

5.4 La Commissione Paritetica si ritiene validamente costituita quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e si riunisce ogni volta che il Sindaco o suo delegato, il Presidente dell'Ente gestore, o comunque due membri della stessa ne ritengano necessaria la convocazione.

5.5 La convocazione dovrà essere fatta pervenire per iscritto ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6

6.1 Per tutto ciò che non è contemplato nella presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. Le soluzioni delle fattispecie non previste dalla presente Convenzione saranno di volta in volta concordate fra gli Enti firmatari.

Art. 7

7.1 La Convenzione dovrà essere esposta per tutta la sua durata, nella bacheca della Scuola e consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

7.2 L'inosservanza di qualsiasi articolo della presente Convenzione costituisce motivo valido per la sua sospensione.

Art. 8

8.1 La durata della presente convenzione è stabilita dal 01/09/2016 al 31/08/2018.

Art. 9

9.1 Il Comune di Lipomo concede in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803 e segg. Codice civile all'Ente gestore l'uso dell'edificio scolastico sito in via Don Ramiro Bianchi 33. La concessione dell'uso in comodato gratuito ha la medesima validità temporale della presente convenzione.

9.2 L'utilizzo dell'immobile è riservato esclusivamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione **e finalizzate a minori dagli 0 ai 6 anni**. Eventuali altre iniziative o servizi integrativi di qualsiasi natura dovranno essere preventivamente condivisi e concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 10

10.1 La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26/04/1986 n. 131.

Lipomo, lì

per il COMUNE DI LIPOMO
(Chiara Terzaghi)

per l'ENTE GESTORE
(Mulazzi Cappi Ivan)